



COMUNE DI MAGNAGO

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI**

REGOLAMENTO

SOMMARIO

CAPO I – Principi Generali

- art. 1 – Definizione, campo d'intervento e destinatari
- art. 2 – Finanziamento
- art. 3 – Competenze della Giunta
- art. 4 – Informazione
- art. 5 – Criteri di erogazione
- art. 6 – Modalità di erogazione
- art. 7 – Limiti
- art. 8 – Controlli

CAPO II – Criteri e modalità di erogazione dei contributi nell'ambito delle attività Produttive, Ambiente e Protezione Civile

- art. 9 – Finalità dei benefici
- art. 10 – Requisiti per l'ammissione
- art. 11 – Presentazione delle domande

SEZIONE I – Attività sportive e del tempo libero

- art. 12 – Finalità dei benefici
- art. 13 – Presentazione delle domande
- art. 14 – Requisiti per l'ammissione
- art. 15 – Limiti
- art. 16 - Inammissibilità

CAPO III – Criteri e modalità di concessione dei contributi comunali nell'ambito delle attività dell'Assessorato Cultura e Sociale

- art. 17 – Finalità dei benefici
- art. 18 – Presentazione delle domande
- art. 19– Criteri di attribuzione
- art. 20 – Documentazione da allegare alla domanda
- art. 21 – Requisiti per l'ammissione
- art. 22 – Limiti

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI

- art. 23 – Patrocinio del Comune
- art. 24 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
- art. 25 – Le istanze di patrocinio
- art. 26 – Beni mobili o immobili
- art. 27 – Entrata in vigore

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione, campo d'intervento e destinatari

1. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività continuative nel tempo utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale. I contributi in forma diretta e/o indiretta (come di seguito meglio esplicitati) sottoforma di trasferimenti in conto esercizio a fondo perduto, saranno riconosciuti annualmente per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme o le utilità che l'Amministrazione comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente spettanti o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative verranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti in ambito associativo.

Art. 2

Finanziamento

1. Il Consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare complessivamente e per settore alle attività di cui all'articolo 1, attraverso l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Competenze della Giunta

1. I contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici sono deliberati dalla Giunta comunale che ne determina condizioni, modalità ed assetto in conformità al presente regolamento.

2. Salvo le forme pubblicitarie stabilite dalla legge le deliberazioni previste dal 1. Comma sono comunicate ai Capigruppo consiliari.

Art. 4

Informazione

1. Gli Assessorati competenti sono tenuti ad offrire informazione generale, tramite i consueti mezzi di comunicazione utilizzati dall'Ente ovvero mediante ricorso ad altri strumenti idonei, direttamente ad enti, associazioni, persone interessati ai contributi previsti dal presente regolamento.

2. In ogni caso apposito avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Art. 5

Criteri di erogazione

1. Salvo quanto previsto nei capi che seguono la Giunta, tenuto conto della cifra stanziata per le contribuzioni per comparto di attività così come meglio descritte nel Peg, e del numero di domande pervenute, procede alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della sussistenza dei requisiti, avuto riguardo ai seguenti criteri:

- a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività svolta dal richiedente
- b) coincidenza con interessi diffusi nella comunità
- c) spessore locale, comunale, sovra comunale
- d) organizzazione gratuita delle manifestazione e/o attività, autofinanziamento, sovvenzioni di altri enti, pregressa o contestuale fruizione dei contributi di cui alla presente disciplina
- e) valore economico attività anche in rapporto alla capacità di reperire entrate

I fattori sopra indicati saranno applicati dalla giunta comunale con l'ausilio della scheda modalità riparto allegato A.

Per le sole società sportive verrà invece utilizzata la scheda modalità riparto all. b

Art. 6

Modalità di erogazione

1. La Giunta procede all'attribuzione dei contributi entro giorni 15 dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2. La successiva concreta erogazione avviene alla presentazione della relazione consuntiva dei documenti giustificativi delle spese annuali sostenute; sarà assicurata l'erogazione entro marzo del 20% del contributo richiesto; è consentita la possibilità di erogare una ulteriore anticipazione non superiore al 50% del contributo annuale assegnato se specificamente indicato e motivato nella domanda, entro giugno.

Art. 7

Limiti

1. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Non sono ammesse nelle voci di spesa (costi di attività) i costi rivenienti da pranzi/rinfreschi, se non al netto delle entrate corrispondenti.

Art. 8

Controlli

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio alla progettazione **o di dover modificare il programma ,anche con contrazione di attività**, così come annualmente prevista, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che si riserva **con atto della giunta comunale** di revocare, sospendere , ridurre l'erogazione del contributo **o approvare la modifica intervenuta senza decurtazioni contributive**.

1.a Il destinatario di benefici nel caso di implementazione considerevole della progettazione può comunicarla alla Giunta comunale la quale in presenza di somme disponibili a bilancio

nei capitoli di riferimento anche per effetto della applicazione del comma precedente può deliberare una integrazione al contributo annuale così come concesso sulla scorta di idoneo bilancio integrativo e in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 5

2. L'Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate a titolo di acconto.

3. La documentazione a consuntivo deve essere supportata da idonea documentazione contabile da esibire a richiesta del funzionario incaricato del controllo, e obbligatoriamente corredata da idoneo report su eventi, attività promosse, persone coinvolte, non tesserati eccetera.

CAPO II – CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 9

Finalità dei benefici

1. L'Amministrazione Comunale stimola ed incentiva la realizzazione delle attività ed iniziative promosse dalle associazioni dalle forze economiche e sociali, tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi e di servizio della economia locale con particolare riguardo alle attività artigianali, commerciali e tradizionali, nonché per attività legate alla protezione del territorio ed alla salvaguardia dell'ambiente.

2. L'accesso ai contributi presuppone rigoroso rispetto e collegamento fra le singole attività o iniziative preposte agli interessi della comunità.

Art. 10

Requisiti per l'ammissione – Criteri di attribuzione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo esclusivamente i soggetti con sede nel territorio comunale, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9.

2. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, tenuto in particolare conto della gratuità di accesso alle attività organizzate dal richiedente e dalla disponibilità del richiedente stesso a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento se previste.

Art. 11

Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo sono presentate all'Amministrazione comunale entro il 30 gennaio di ogni anno.

2. Alla domanda è allegata una relazione sulle attività annuali previste, indicanti:

- a) le finalità
- b) gli obiettivi
- c) i destinatari
- d) importanza territoriale delle iniziative, gli eventuali contributi di altri enti istituzionali o privati ed i costi a carico dell'utenza
- e) il bilancio preventivo

SEZIONE I – attività sportive, del tempo libero

Attività delle associazioni sportive dilettantistiche e di enti di promozione sportiva

Art. 12

Finalità dei benefici

1. I benefici di cui alla presente sezione sono concessi, per l'organizzazione ed il sostegno di attività sportive, del tempo libero, o a queste connesse, con particolare attenzione e priorità alle associazioni che prevedono attività promozionali giovanili (minorenni).

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo sono presentate entro il 30 gennaio di ogni anno.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) relazione illustrativa delle finalità e degli obiettivi dell'attività, dei destinatari o comunque dei fruitori, nonché dell'importanza locale o sovra comunale
- b) preventivo di eventuali entrate e di spesa indicante prestazioni che il soggetto assume per l'espletamento delle attività o dell'iniziativa
- c) copia dello Statuto se non già depositato c/o Comune
- d) assetto societario

Art. 14

Requisiti per l'ammissione – Criteri di attribuzione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo i soggetti che abbiano sede e/o attività nel Comune di Magnago.

2. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, tenuto in particolare conto della gratuità di accesso alle attività organizzate dal richiedente e dalla disponibilità del richiedente stesso a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento se previste.

Art. 15
Limiti

1. Il beneficio non è superiore al disavanzo delle spese così come preventivate per l'attività da ammettere a contribuzione, così come evidenziato nel bilancio preventivo.
2. L'effettiva erogazione è subordinata alla presentazione del bilancio consuntivo, corredato da rendicontazione eventi, attività effettuata, numero atleti iscritti eccetera, a richiesta dovranno essere rese le documentazioni contabili attestanti le voci indicate.

Art. 16
Inammissibilità

•
Sono escluse dai benefici le società sportive che svolgono attività professionistica o con attività a prevalente rilevanza economica.

**CAPO III – CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI**

Art. 17
Finalità dei benefici

1. I benefici di cui al presente capo sono erogati a favore di attività e proposte a stimolo, sostegno e diffusione della cultura e del patrimonio artistico e culturale della comunità magnaghese, e a sostegno dei bisogni e fragilità in campo sociale.
2. I contributi sono indirizzati al sostegno delle attività ordinarie annuali promosse dai soggetti destinatari. I contributi verranno erogati per programmi di attività annuali, verranno definiti con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 allegato A.

Art. 18
Presentazione delle domande

1. La domanda di erogazione contiene:
 - a) i dati anagrafici del presidente
 - b) bilancio preventivo attività annuale
 - c) assunzione di formale impegno a documentare le spese sostenute per l'attività annuale, a richiesta
 - d) progetto attività annuale e date relative
2. La domanda relativa ai contributi di che trattasi è presentata entro il 30 gennaio di ogni anno.

Art. 19
Criteri di attribuzione

1. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, tenuto in particolare conto della gratuità di accesso alle attività organizzate dal richiedente e dalla disponibilità del richiedente stesso a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento se previste.

Art. 20

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda vanno allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) per iniziative culturali:

- progetto culturale annuale
- calendario
- luogo di svolgimento
- elenco soci
- assetto societario

b) per i contributi ordinari Associazioni di volontariato sociale:

- relazione sull'attività prevista per l'anno in cui si chiede il contributo
- soggetti beneficiari attività

Art. 21

Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere i contributi i soggetti con sede nel Comune di Magnago o la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale.

Art. 22

Limiti

1. Il beneficio non potrà essere superiore al disavanzo del bilancio dell'Associazione beneficiaria. Non sono ammesse le spese rivenienti da pranzi, rinfreschi eccetera se non al netto dei rispettivi introiti.

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 23

Patrocinio del Comune

Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, sportiva, ricreativa e a tutela del territorio e dell'ambiente che siano rivolte all'intera collettività; per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.

Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano. L'atto sarà assunto dal Sindaco.

Il Patrocinio può essere riconosciuto anche ad Enti ed Associazioni operanti a livello nazionale, regionale, provinciale e sovra comunale. In questo caso si esprime la Giunta con proprio atto.

Art. 24

Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, la messa a disposizione di strumenti se richiesti, che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune
- b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, e riportanti l'intestazione "Patrocinio del Comune di Magnago"
- c) utilizzo attrezzature, mezzi, eccetera (da indicare nell'istanza) in disponibilità dell'Ente
- d) uso di piazze, vie e spazi pubblici in genere (anche tramite l'esenzione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nei termini regolamentari, se introdotti.

Art. 25

Le istanze di patrocinio

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco e presentate antecedentemente la data di realizzazione dell'iniziativa (almeno 30 giorni) corredate di breve descrizione dell'evento – iniziativa e fax simile volante.

Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.

Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 26

Beni Mobili o immobili

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale.

Gli spazi sono assegnati nei limiti delle disponibilità degli stessi. Non vige nessun automatismo tra richiesta e concessione.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011